

Art. 121

1. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
2. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. ***Può fare proposte di legge alle Camere***¹.
3. La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
4. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

¹ Il Consiglio regionale può presentare disegni di legge dello Stato.